

Riammissione nell'ordine giudiziario. Esclusione.

(Deliberazione dell'8 maggio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 maggio 2003, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

“OMISSIS

vista l'istanza di riammissione in servizio proposta in data 20 gennaio 2003 dal dott.
e considerato che:

- a seguito di domanda dallo stesso presentata, questo Consiglio con delibera del 24 ottobre 2001 ha collocato a riposo detto istante per anzianità, ai sensi della legge 15 febbraio 1958 n. 46;

- la richiesta di riammissione in servizio è fondata sull'art. 44 della l. 27 dicembre 2002 n. 289, che ha previsto l'abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo o dipendente, per cui l'istante chiede di essere ricollocato in servizio per poter godere del reddito di pensione e di quello derivante dal ricostituito rapporto di impiego;

- a prescindere dalla problematica derivante dall'applicazione dell'art. 44 suddetto, deve rilevarsi che il dott. è stato collocato a riposo per anzianità a seguito di sua esplicita richiesta, di modo che osta alla riammissione il divieto sancito dall'art. 211 ord. giud., per il quale “il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura”;

- la disposizione dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, recante lo statuto dei dipendenti civili dello Stato, invocata dal dott., per la quale “l'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego ..., può essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione”, non è applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 276 ord. giud. che rende applicabili ai magistrati “le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento”;

ritiene che l'istanza non possa essere accolta in presenza della norma ostativa dell'art. 211 ord. giud., che costituisce disposizione speciale nei confronti del detto art. 132, e, pertanto

d e l i b e r a

- il rigetto dell'istanza.

OMISSIS”